

# LA COMUNICAZIONE AL MEF E LE SOS

Piercarlo Bausola

Torino, 30 marzo 2023

# COMUNICAZIONE AL MEF



**Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231**

**Art.49 – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

**1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro...**

**3bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1... Sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° **gennaio 2023, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 5.000 euro**.**

**5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità....**

**NB: L'art.1, co.384 della L. 29/12/2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), ha introdotto un aumento del tetto al contante stabilendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'incremento della soglia dai 2.000 euro a 5.000 euro.**

# COMUNICAZIONE AL MEF



## ***Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231***

### ***Art.1 - Definizioni***

#### ***Co.2, lett. u) operazioni collegate:***

*operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;*

#### ***Co.2, lett. v) operazione frazionata:***

*Un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e di un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.*

# COMUNICAZIONE AL MEF

## Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante

Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20 milioni di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2022	2.000 euro
Dall'1.1.2023	5.000 euro

# COMUNICAZIONE AL MEF

**Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231**

**Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze**

*I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 (...) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione (...) e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.*

# COMUNICAZIONE AL MEF



## La procedura del Manuale Antiriciclaggio ODCEC Torino:

Al momento del conferimento dell'incarico, **il cliente deve essere informato** sia dei divieti posti dalla normativa antiriciclaggio sia dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni

I collaboratori e i dipendenti addetti alla contabilità devono, con cadenza periodica (almeno una volta ogni tre mesi) effettuare:

- i. controllo del mastro di contabilità ordinaria acceso al conto "cassa" allo scopo di individuare eventuali operazioni di importo superiore ai limiti di legge;
- ii. verifica delle fatture annotate in contabilità semplificata di importo superiore alla soglia di legge recanti l'indicazione di pagamento in contanti

Le violazioni riscontrate dal personale di studio, devono essere dettagliatamente comunicate in forma scritta al professionista con allegata la documentazione probatoria

# COMUNICAZIONE AL MEF

Il professionista che ha notizia di violazioni alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante **provvede, entro trenta giorni dalla notizia, alla comunicazione al MEF:**

- Redatta in forma libera e inviata a mezzo **raccomandata A/R o PEC** alla competente Ragioneria territoriale dello Stato
- Inviata alla Ragioneria territoriale dello Stato mediante **l'applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio)** disponibile on line sul sito del MEF, previo accreditamento

**NB:**

*Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35 (SOS), non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF*

# RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Con riguardo all'ambito territoriale del  
Piemonte e della Valle d'Aosta

Per i rilievi di ammontare inferiore a 250 mila euro:

**Torino Via Sebastiano Grandis14, CAP 10121**

**[rts-to.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-to.rgs@pec.mef.gov.it)**

Per i rilievi di ammontare superiore a 250 mila euro

**Genova Via Urbano Rela8, CAP 16151**

**[rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it)**

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

**QUANDO IL PROFESSIONISTA****... (???) SOSPETTA...****HA RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE****Siano in corso****Siano state compiute****o tentate****OPERAZIONI DI RICICLAGGIO o DI FINANZIAMENTO AL  
TERRORISMO o CHE IMPIEGANO FONDI PROVENIENTI DA  
ATTIVITÀ CRIMINOSA****PRIMA!** DI COMPIERE L'OPERAZIONE DEVE  
INVIARE ALLA **UIF** LA SEGNALAZIONE DI  
OPERAZIONE SOSPETTA

# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



## SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

### *Art. 35 comma 1*

*...Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto***

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



### Indicatori di anomalia – Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali – Quaderni Antiriciclaggio

Nell'utilizzare questi strumenti occorre però aver riguardo che, pur avendo questi una funzione importante di orientamento nella valutazione delle operazioni, non costituiscono mai un riferimento esaustivo di tutte le possibili ipotesi di operazione sospetta e neanche la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori può costituire di per sé un motivo sufficiente per qualificare l'operazione quale sospetta: è dunque sempre necessaria da parte del professionista una attenta analisi globale dell'operazione, tendente a valutare l'operazione e il comportamento del cliente negli aspetti che rilevano, o che possono rilevare, per il compimento di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



### ***Segnalazioni da parte degli organi di controllo***

L'art.46 definisce gli obblighi a carico degli organi di controllo interni dei soggetti obbligati, precisando che grava **sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione**, l'obbligo di *“comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”*

# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



## ***Come si effettua la segnalazione ?***

l'art.37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti: che è previsto possa avvenire direttamente da parte del professionista per il tramite del data entry reso disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia o, in alternativa, con invio per il tramite dell'Ordine professionale:

**il software AS-SOS**

Disponibile agli iscritti all'indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>  
***(Informativa CN del 27/6/22: Disattivazione temporanea del servizio)***

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



### Articolo 38 Tutela del segnalante

**co. 3** *In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria **adotta le misure necessarie ad assicurare che (...) l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.***

*In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del PM né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. (...)*

### Articolo 39 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

**co. 1 (...)** *è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (...)*

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



## **Articolo 55, al comma 4**

*“(...)**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro***

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



### Articolo 58

*“Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro** (...) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro** (...)*

*(...) Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, **l'importo massimo della sanzione** (...)*

- a) È elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;*
- b) È elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile (...)*”